

Statuto dell'Associazione "Amici del Museo di Antichità di Torino"

Allegato all'atto costitutivo firmato il 23 novembre 1988 davanti al notaio Antonio Maria Marocco (repertorio n. 100.213, atti n. 46625), modificato in data 25 febbraio 1991 e in data 26 giugno 1998

Articolo 1

E' costituita in Torino un'Associazione denominata:

"AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITA' DI TORINO – ONLUS"

L'Associazione dovrà usare l'acronimo "ONLUS" nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

L'Associazione – sorta per iniziativa del Lions Club Torino Superga – non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere di essere legalmente riconosciuta.

L'Associazione, con le sue iniziative ed attività, si propone di tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse storico ed artistico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089. In particolare l'Associazione, svolgendo e promuovendo specifiche finalità di studio, d'istruzione, di ricerca scientifica e di documentazione aventi rilevante valore culturale ed archeologico, si propone di collaborare con il Museo di Antichità di Torino, al fine di offrire solidarietà e maggiore risalto a tutte le attività del Museo, di dare ad esso contributi o in denaro o attraverso l'acquisizione di opere significative, promuovendo in Italia ed all'estero la conoscenza e la valorizzazione delle sue attività.

L'Associazione, in completa autonomia culturale, potrà:

A) – allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri e con personalità di livello internazionale, così da realizzare l'arricchimento dell'istituzione sia in quanto ad opere che a valorizzazione culturale;

B) – promuovere programmi di attività con l'organizzazione di "stages", laboratori, conferenze, mostre e rassegne illustranti gli esiti e le tendenze nel campo della ricerca archeologica;

C) – promuovere studi e documentazione nel campo dell'archeologia che possano generare un arricchimento dell'attività del Museo di Antichità;

D) – compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo sociale;

E) – promuovere e curare la raccolta di mezzi finanziari onde sovvenire direttamente alle necessità ed ai programmi di incremento delle collezioni del Museo di Antichità attraverso campagne di scavo ed acquisti;

F) – sostenere iniziative scientifiche e didattiche concernenti l'archeologia ed il Museo, contribuire alla stampa di pubblicazioni archeologiche nonché promuovere ed intraprendere direttamente ogni iniziativa atta al conseguimento dell'oggetto sociale stesso, compresa la pubblicazione e l'edizione di periodici, numeri unici, volumi e collane;

G) – le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Le attività degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

E' espressamente escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle comunque direttamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Torino presso il Museo di Antichità di Torino, corso Regina Margherita n. 105.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano domanda e ne siano accettate.

I soci possono essere fondatori, ordinari e onorari.

I soci hanno tutti uguali diritti.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che ne facciano domanda scritta e siano presentati da due soci: l'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta all'unanimità.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea.

E' socio onorario il Soprintendente Archeologico per il Piemonte.

Il Soprintendente Archeologico per il Piemonte non ha diritto di voto in assemblea.

I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo e confermati dall'assemblea tra persone che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso il Museo e l'Associazione.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 6

I soci sono tenuti a versare ogni anno una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo.

I membri in mora per un biennio con il pagamento della quota sociale decadono automaticamente dalla qualità di soci.

La quota è intrasmissibile.

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote dei soci;
- da contributi pubblici e privati;
- da proventi delle iniziative dell'Associazione;
- da beni che diverranno di proprietà direttamente o indirettamente dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario delle attività svolte a norma di legge.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) – l'Assemblea dei soci
- b) – il Consiglio Direttivo
- c) – il Presidente
- d) – i due Vice Presidenti
- e) – il Segretario
- f) – il Tesoriere.

Articolo 9

L'assemblea, composta dai soci di tutte le categorie, è convocata quindici giorni prima della data fissata, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con comunicazione scritta,

da almeno un quinto dei soci oppure dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la maggioranza di almeno la metà dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la modificazione del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Articolo 10

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante semplice delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

Articolo 11

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali e le direttive dell'Associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo e delibera su quant'altro demandato dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la determinazione dell'Assemblea, da sette a tredici membri che sono eletti dalla stessa.

Il Soprintendente Archeologico per il Piemonte è membro consultivo del Consiglio Direttivo e in tale qualità partecipa alle relative riunioni.

Il Consiglio Direttivo dovrà nominare al suo interno il Presidente, i due Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri ed in ogni modo almeno una volta all'anno.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri relativi alla straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Inoltre il Consiglio delibera in ordine:

- alle attività culturali ed ai programmi di attività dell'Associazione,
- al bilancio consuntivo,
- al bilancio preventivo,
- alla quota associativa,
- all'ammissione dei soci ordinari,
- alla nomina di quelli onorari.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Articolo 14

Al Presidente spettano tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 15

Le funzioni del Presidente, in ogni caso questi non le possa esercitare, sono adempiute da uno dei Vice Presidenti.

Qualora entrambi i Vice Presidenti possano esercitare le funzioni del Presidente, queste spetteranno al Vice Presidente più anziano di età.

Articolo 16

Il Consiglio nomina al suo interno un Tesoriere che ha il compito della tenuta contabile dell'Associazione e il potere di eseguire tutte le opportune operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe e procure ad altri membri del Consiglio.

Articolo 17

Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario Generale. Egli coadiuva il Presidente nella programmazione e nelle pubbliche relazioni, sentito il Consiglio Direttivo.

Egli si avvale della collaborazione di un Segretario avente compiti di segreteria, nominato dal Consiglio.

Articolo 18

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 19

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni dell'Associazione, che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio Direttivo e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in materia, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Visto per inserzione e deposito

Torino, li 26 giugno 1998

F.TI: FRANCESCO ARGAN
SILVANA CASTIGLIONE Notaio